

dossier

XIX Legislatura

13 settembre 2024

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, i modelli per determinati moduli, nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni

Atto del Governo n. 194

Ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 21 febbraio 2024, n. 15



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori economico e finanziario

Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - ✉ stud1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 338



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - ✉ st_finanze@camera.it - ✕ [@CD_finanze](https://www.instagram.com/CD_finanze)

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 st_giustizia@camera.it - ✕ [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

Atti del Governo n. 194

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

FI0073.docx

INDICE

PREMESSA.....	3
Articolo 1 (<i>Modifiche concernenti la disciplina riguardante il commercio dell'oro</i>).....	11
Articolo 2 (<i>Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195</i>)	18
Articolo 3 (<i>Avvio del registro dei soggetti che esercitano in via professionale il commercio di oro</i>)	38
Articolo 4 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>)	39

Schede di lettura

PREMESSA

L'[atto del Governo 194](#) contiene lo schema di decreto legislativo recante **adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672**, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.

Il presente schema di decreto legislativo attua le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge n.15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-23), entrata in vigore il 10 marzo 2024.

Con riguardo ai termini per l'esercizio della delega, l'articolo 15 sopra ricordato prevede che il Governo debba esercitare la delega entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2024. In ragione di ciò il termine di scadenza della delega risulterebbe fissato al 10 settembre 2024 (lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere il 9 settembre 2024). Posto che il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, all'ultimo periodo, stabilisce che qualora il **termine per l'espressione del parere parlamentare** scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi **ne consegue che il termine di esercizio della delega è prorogato al 10 dicembre 2024**.

Lo schema di decreto legislativo è **composto da quattro articoli**.

L'**articolo 1** contiene le disposizioni necessarie ad adeguare al contenuto del **regolamento (UE) 2018/1672** le disposizioni nazionali in materia di commercio dell'oro di cui alla legge n. 7 del 2000.

L'**articolo 2** modifica le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195. Nello specifico, le norme recano una definizione di denaro contante che comprende quattro categorie di prodotti, nonché una definizione di denaro contante non accompagnato e di attività criminosa. Si prevedono due obblighi di dichiarazione concernenti: la movimentazione in entrata e in uscita dal territorio nazionale di contanti per un valore pari o superiore a 10.000 euro ed i trasferimenti di denaro non accompagnato, da o verso il territorio nazionale, utilizzando i modelli del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776. Le norme recano, inoltre, la disciplina della procedura di trattenimento temporaneo del denaro contante, nuove disposizioni sui poteri di accertamento e di contestazione delle autorità competenti all'accertamento delle violazioni alla normativa in materia

valutaria prevista dal decreto legislativo n.195 del 2008, nonché norme in materia di collaborazione e scambio delle informazioni tra le medesime autorità. Infine si introduce una nuova norma disciplinante la protezione dei dati personali e il periodo di conservazione degli stessi, e viene riformata la disciplina inerente al sequestro del denaro contante trasportato, prevedendo nuove soglie ai fini della determinazione dell'importo da sequestrare, nonché la disciplina degli adempimenti oblatori e delle misure sanzionatorie per le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo sopra richiamato.

L'**articolo 3** reca disposizioni concernenti l'**avvio del registro** dei soggetti che esercitano in via professionale il commercio di oro, da istituire a cura dell'Organismo degli agenti e mediatori (OAM).

L'**articolo 4** contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.

I principi di delega di cui alla legge di delegazione europea 2022-2023

L'**articolo 15 della legge di delegazione europea 2022-23** (legge n. 15 del 2024) contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2018/1672](#), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, relativo ai **controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione** e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021.

Il **comma 1** del presente articolo delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2022-2023 (entrata in vigore il 10 marzo 2024), uno o più decreti legislativi per **adeguare la normativa nazionale**, fatta salva la possibilità del Governo di emanare **disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi** di cui al presente comma.

Il **comma 2** condiziona l'adozione dei decreti legislativi, adottati dal Governo, al previo **parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali**.

Come rammentato nella relazione illustrativa, tale previsione consente all'Autorità garante per la protezione dei dati personali la valutazione del bilanciamento di valori costituzionali, come la trasparenza, la riservatezza e la protezione dei dati personali rispetto alla disciplina sui controlli transfrontalieri sui flussi di denaro che possono potenzialmente porsi a detrimento dei menzionati interessi.

Il **comma 3** stabilisce che, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti **principi e criteri direttivi specifici**:

a) apportare ogni necessaria modifica al [decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195](#) (recante modifiche e integrazioni alla normativa in materia valutaria), al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione dell'11 maggio 2021, prevedendo:

- 1) la **conferma delle autorità competenti** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 2008;
- 2) l'esercizio, da parte dell'**Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza, dei poteri e delle facoltà loro riconosciuti** dall'ordinamento nazionale al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e ai fini dell'attuazione dell'**obbligo di informativa** di cui all'articolo 4 del medesimo regolamento, garantendo la celerità, l'economicità e l'efficacia dei controlli di cui al relativo articolo 5, paragrafi 1 e 2;
- 3) la realizzazione, a cura delle autorità competenti, di **controlli basati sull'analisi dei rischi**, anche mediante procedimenti informatici, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea, il Governo ha chiarito che il numero 3 della lettera a) prevede che il Governo, nell'esercizio della delega legislativa, possa stabilire che i controlli di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672 possano avvenire anche mediante procedimenti informatici. In particolare, l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento prevede che i controlli si basino su un'analisi *risk-based* e non si esclude che le tecnologie informatiche possano consentire il raggiungimento delle finalità ivi previste, anche nell'ottica del quadro comune di gestione dei rischi conformemente ai criteri di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, che tiene conto anche delle valutazioni dei rischi eseguita dalla Commissione e dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ai sensi della [direttiva \(UE\) 2015/849](#);
- 4) la disciplina dell'**istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante** di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672, tenuto conto delle disposizioni previste dal codice di procedura penale. Come specificato dal Governo nella relazione illustrativa di accompagnamento al disegno di legge di delegazione europea, il numero 4 della lettera a) delega il Governo all'adeguamento dell'ordinamento nazionale rispetto alla previsione dell'istituto del trattenimento temporaneo

del denaro contante di cui all'articolo 7 del regolamento (UE)2018/1672. La relativa disciplina nazionale dovrà dunque prevedere le condizioni necessarie per l'applicazione di tale istituto, che deve avvenire con una decisione amministrativa. Si specifica – per garantire il coordinamento con le altre forme di sottrazione temporanea di un bene previste dal nostro ordinamento – che l'istituto del trattenimento temporaneo non possa precludere l'osservanza delle disposizioni del codice di procedura penale per il compimento degli atti necessari ad assicurare le fonti di prova e a raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale;

- 5) l'applicazione del **sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante** anche ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri

Nella relazione illustrativa, il Governo chiarisce che questo criterio è conforme al considerando 9 del regolamento (UE) 1672/2018, che fa espressamente salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere attraverso il diritto interno controlli ulteriori con riferimento ai movimenti di denaro contante nell'ambito delle frontiere interne dell'Unione europea, fermo restando il rispetto delle libertà fondamentali garantite dagli articoli 63 e 65 TFUE (divieto alle restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri e tra Stati membri e Paesi terzi);

- 6) la **celerità, l'economicità e l'efficacia** dell'azione amministrativa, della fase dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori;

- 7) la definizione del **sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione e di informativa** di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1672 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni. Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa al disegno di legge di delegazione europea, il legislatore europeo ha lasciato agli Stati membri la facoltà di individuare le sanzioni applicabili in ipotesi di violazione degli obblighi di dichiarazione e informativa, purché le stesse siano efficaci, dissuasive e proporzionate (articolo 14). A tal proposito, è stato previsto che le sanzioni, di natura amministrativa, siano proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

- 8) adeguate forme di **scambio di informazioni**, anche per via elettronica, tra le autorità competenti nazionali nonché con le omologhe autorità degli altri Stati membri, anche mediante collegamento diretto al Sistema informativo doganale, e dei Paesi terzi.

Questa previsione intende dare attuazione, in particolare, all'articolo 5 del [regolamento di esecuzione \(UE\) 2021/776](#) recante la disciplina dello

“scambio di informazioni attraverso il sistema di informazione doganale”, nonché agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2018/1672;

- 9) il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, ai sensi del [decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#) (recante “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”) e del [decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#) (recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”);
- b) apportare ogni necessaria modifica alla [legge 17 gennaio 2000, n. 7](#) (disciplina del mercato dell'oro), per coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/1672 evitando la sovrapposizione di **obblighi dichiarativi in materia di oro**, precisandone presupposti, modalità, termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione, nonché prevedendo l'invio delle dichiarazioni di cui alla medesima legge 17 gennaio 2000, n. 7, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e delle comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, istituito ai sensi dell'articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
- c) prevedere che, attraverso apposite **campagne di informazione**, le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea e le persone che inviano o ricevono nell'Unione europea denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1672;
- d) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le **occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente**, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione dei medesimi regolamenti e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.

Il contenuto del Regolamento (UE) 2018/2672

Il [regolamento \(UE\) 2018/1672](#) ha integrato la legislazione unionale per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tenendo anche conto della Raccomandazione 32 del GAFI (FATF), con cui si fa presente l'opportunità di adottare misure che prevedano controlli adeguati sui movimenti transfrontalieri di denaro contante.

L'obiettivo è quello di migliorare i controlli sui flussi di denaro in contante **sia in entrata che in uscita dal territorio dell'Unione europea, armonizzando le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero di denaro contante**, nonché quelle volte alla condivisione e utilizzazione delle relative informazioni.

Il menzionato regolamento si applica unitamente al relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce “i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672”. I regolamenti intervengono su più piani, innovando la materia oggetto di disciplina in modo organico, anche alla luce della contestuale abrogazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.

Più in dettaglio, il [regolamento \(UE\) 2018/1672](#) è riconducibile al quadro giuridico per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo recato dalla direttiva (UE) 2015/849, c.d. quarta direttiva antiriciclaggio, la quale, tra l'altro, tiene conto delle [raccomandazioni del GAFI](#) (Gruppo di azione finanziaria internazionale) adottate ed ampliate nel febbraio del 2012. La medesima direttiva è stata recepita con il [decreto legislativo n. 90 del 2017](#).

Il [regolamento \(UE\) 2018/1672](#) mira a rafforzare le **verifiche sul denaro contante per coloro che entrano o escono dall'UE con 10.000 euro o più**.

La nozione di “denaro contante” comprende, secondo le definizioni recate **dall'articolo 2**, valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate.

L'**articolo 3** pone un obbligo di dichiarazione da parte del **portatore** del denaro contante, per le somme pari o superiori alla soglia suddetta, specificando i contenuti minimi della dichiarazione che dovranno riportare: i dati relativi al portatore e al proprietario del denaro contante, nonché, se previsto, al destinatario della somma; la natura, l'importo o il valore, la provenienza economica e l'uso previsto del denaro contante; l'itinerario seguito e il mezzo di trasporto. Tali dichiarazioni, rese in forma scritta o elettronica, sono poste a disposizione delle autorità competenti per gli opportuni controlli.

L'**articolo 4** riguarda invece gli obblighi di informativa del denaro in contanti **non accompagnato**. Tali obblighi, sempre per le cifre superiori alla soglia indicata, possono essere imposti, dallo Stato membro interessato, al **mittente** o al **destinatario** del denaro contante o a un loro rappresentante, i

quali dovranno presentare una dichiarazione a scopo informativo entro un termine di 30 giorni. Le autorità competenti possono trattenere il denaro contante finché non sia stata presentata tale dichiarazione. La dichiarazione deve riportare i dati del dichiarante, del mittente, del destinatario, del proprietario del denaro contante nonché le informazioni circa la natura, l'importo o il valore, la provenienza economica e l'uso previsto del denaro contante. Anche in questo caso le informazioni sono fornite per iscritto o per via elettronica.

L'**articolo 5** conferisce alle autorità competenti il potere di eseguire controlli sulle persone fisiche o su qualunque spedizione, contenitore o mezzo di trasporto che possa contenere denaro contante, ai fini della verifica del rispetto degli obblighi sopra ricordati.

Nel caso di **importi inferiori alla soglia**, l'**articolo 6** stabilisce che, qualora indizi denotino che la somma, accompagnata o meno, sia correlata ad attività criminose, le autorità competenti registrano tale informazione unitamente alle informazioni elencate, rispettivamente, dagli articoli 3 e 4. L'**articolo 7** disciplina le condizioni che determinano il trattenimento del denaro contante mediante decisione amministrativa, conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale, nonché la durata del trattenimento.

Ulteriori disposizioni riguardano: le campagne informative (**articolo 8**); la trasmissione dei dati all'Unità di informazione finanziaria (UIF), Unità prevista in ciascuno Stato membro ai sensi della citata quarta direttiva antiriciclaggio (**articolo 9**); lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, la Commissione europea (in caso di possibile pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione) e i Paesi terzi (**articoli 10 e 11**); il rispetto della segretezza professionale (**articolo 12**) e la protezione dei dati (**articolo 13**).

Il regolamento demanda agli Stati membri la definizione di **sanzioni** effettive, proporzionate e dissuasive (**articolo 14**). Gli **articoli da 15 a 19** concernono: il conferimento di poteri alla Commissione di emanare atti delegati (articolo 15), la possibilità, con atti di esecuzione, di intervenire al fine di garantire la coerente applicazione delle disposizioni del regolamento, con particolare riferimento alla predisposizione dei modelli per la dichiarazione di cui all'articolo 3 e dei moduli informativi (articolo 16), la procedura di comitato (articolo 17), l'obbligo di comunicazione in capo agli Stati membri delle autorità competenti e delle sanzioni adottate da adempiere entro il 4 dicembre 2021 (articolo 18) e la procedura di valutazione del Regolamento (articolo 19). Si ricorda, infine, che il regolamento in esame ha abrogato il precedente regolamento (CE) n. 1889/2005 in materia (**articolo 20**).

Il regolamento **si applica a decorrere dal 3 giugno 2021** (ad eccezione delle disposizioni in materia di atti di esecuzioni, applicabili dal 2 dicembre 2021) ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (**articolo 21**).

Articolo 1 *(Modifiche concernenti la disciplina riguardante il commercio dell'oro)*

L'**articolo 1**, al **comma 1** interviene sulla **legge n.7 del 2000** prevedendo l'**aggiornamento dei riferimenti normativi alla legislazione europea**, l'introduzione di **norme che disciplinano ulteriormente il mercato dell'oro** con riguardo alla **classificazione** di quest'ultimo, agli **adempimenti** e ai **limiti** connessi alla movimentazione dell'oro da e verso l'estero, all'**eliminazione dei riferimenti normativi all'Ufficio italiano dei cambi** con l'individuazione dei soggetti che esercitano le funzioni ad esso originariamente attribuite nonché alla disciplina sanzionatoria. Il **comma 2** dispone la **soppressione dei riferimenti normativi all'Ufficio italiano dei cambi nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972** relativo all'istituzione e alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

L'**articolo 1** al **comma 1** interviene sulla **legge n.7 del 2000** "Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998" modificandola **al fine di rendere le disposizioni ivi contenute adeguate alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672** relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.

Tale articolo dà attuazione al principio di cui **all'articolo 15, comma 3, lettera b)** della legge n. 15 del 2024 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023" che delega il Governo ad apportare ogni necessaria modifica alla [legge 17 gennaio 2000, n. 7](#) (disciplina del mercato dell'oro), per coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/1672 evitando la sovrapposizione di **obblighi dichiarativi in materia di oro**, precisandone presupposti, modalità, termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione, nonché prevedendo l'invio delle dichiarazioni di cui alla medesima legge 17 gennaio 2000, n. 7, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e delle comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, istituito ai sensi dell'articolo 128-

undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea 2022-2023 il Governo precisa va che questa previsione si rende altresì necessaria sia per coordinare le competenze in *subiecta* materia dell'UIF e dell'OAM che per definire, ampliandone la portata, la nozione di oro da investimento, in modo da renderlo compatibile con l'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/1672, che ha esteso, come indicato in premessa, la definizione di "denaro contante", che comprende ora anche i "beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore", specificamente individuati, nell'Allegato I del regolamento, in a) monete con un tenore in oro di almeno il 90% e b) lingotti in qualsivoglia forma (barre, pepite o aggregati) con un tenore in oro di almeno il 99,5%.

In particolare:

- **la lettera a)** aggiorna il **richiamo alla normativa europea** presente nel titolo della legge introducendo il riferimento al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018 in sostituzione del riferimento alla abrogata direttiva 98/80/CE del Consiglio;
- **la lettera b)** contiene delle modifiche all'articolo 1 inerenti al commercio dell'oro disponendo **al numero 1)** che debbano essere **ricompresi nel termine oro**:
 - l'oro da investimento **anche destinato a successiva lavorazione** (numero 1.1 che modifica la lettera *a*));
 - il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a) del medesimo articolo 1 della legge n. 7 del 2000, ad uso prevalentemente industriale, **per tale dovendosi intendere la materia prima aurifera grezza destinata a fusione o successiva trasformazione**, i semilavorati di qualsiasi forma e dimensione, e cioè i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio (**secondo la definizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 2002**), di purezza pari o superiore a 325 millesimi sia in qualunque altra forma e purezza (numero 1.2 che modifica la lettera *b*));
 - il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro di cui alle lettere *a*) e *b*) (numero 1.3 che aggiunge **la lettera b-bis**)).

Le lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1, **nella loro formulazione vigente**, qualificano **l'oro da investimento**, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco; con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di trasmissione alla Commissione delle Comunità europee delle informazioni in merito alle monete negoziate nello Stato italiano che soddisfano i suddetti criteri;

b) il materiale d'oro diverso da quello di cui alla lettera a), ad uso prevalentemente industriale, sia in forma di semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e purezza.

Il numero 2) della lettera b) sostituisce il comma 2 relativo alla movimentazione di oro da o verso altri Paesi, trattando nella nuova formulazione gli **adempimenti** e i **limiti di importo** relativi e disponendo in particolare che il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro ovvero ogni altra operazione in oro anche a titolo gratuito, a prescindere dalla consegna materiale dell'oro, è oggetto di dichiarazione **all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, qualora il valore dell'operazione risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro.**

La disposizione vigente prevede che chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, **qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 euro.**

Il numero 3) introduce una serie di **nuovi commi che disciplinano ulteriormente quanto previsto dal comma 2 in materia adempimenti e i limiti di importo.** In particolare, vengono introdotti i commi:

- *2-bis* che dispone l'obbligo di dichiarazione anche per le operazioni di cui al comma 2 dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte qualora singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e complessivamente pari o superiori a 10.000 euro;
- *2-ter* che specifica che il soggetto che a qualsiasi titolo trasferisce l'oro è soggetto all'obbligo di dichiarazione. Qualora parte dell'operazione sia una banca o un operatore professionale in oro di cui al comma 3,

- spetta agli stessi l'obbligo dichiarativo, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 6 relative a ulteriori modalità di adempimento dell'obbligo dichiarativo;
- *2-quater* concernente le modalità di effettuazione della dichiarazione, la quale deve essere resa senza indugio e comunque non oltre il mese successivo alla data di compimento dell'operazione. La dichiarazione è effettuata prima dell'attraversamento della frontiera nel caso di trasferimento di oro al seguito verso l'estero. Le eventuali operazioni in oro alle quali il passaggio transfrontaliero è finalizzato, eseguite ai sensi dei commi 2 e *2-bis*, devono essere indicate nella dichiarazione trasmessa all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia entro la fine del mese successivo a quello di compimento delle operazioni;
 - *2-quinquies* contenente disposizioni relative al regime di deroga in relazione all'obbligo dichiarativo. La dichiarazione non è dovuta quando, ricorrendone i presupposti, l'operazione è soggetta agli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui al regolamento (UE) 2018/1672 e al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 "Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005". Si specifica inoltre che la dichiarazione non è dovuta per le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia (come già previsto dal testo del comma 2 attualmente vigente);
 - *2-sexies* in materia di vigilanza e controllo, il quale stabilisce che le autorità competenti all'effettuazione dei controlli e alla verifica delle violazioni di cui alla presente legge nei confronti delle persone in entrata nel territorio nazionale o in uscita dallo stesso ovvero le persone che inviano o ricevono l'oro di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *b-bis*) devono provvedere affinché tali persone siano informate dei loro diritti e obblighi.

Il **numero 4** modifica il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 7 del 2000 prevedendo che **l'esercizio in via professionale del commercio di oro**, per conto proprio o per conto di terzi, possa essere svolto dalle banche e dai soggetti in possesso dei requisiti richiesti, **previa comunicazione** da effettuarsi non più all'Ufficio italiano dei cambi (ente strumentale della Banca d'Italia soppresso con l'articolo 71 del decreto legislativo n. 231 del 2007) ma all'**Organismo degli agenti e mediatori (OAM)** di cui all'articolo 128-*undecies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, decreto legislativo n. 385 del 1993.

Si ricorda che tale organismo provvede all'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria (di cui all'articolo 128-*quater*, comma 2), e nell'elenco dei mediatori creditizi (di cui all'articolo 128-*sexies*, comma 2 del TUB), previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge. L'Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. L'Organismo collabora con le autorità di altri Stati membri dell'Unione europea competenti sugli intermediari del credito che svolgano attività transfrontaliera (di cui all'articolo 128-*novies.1*, comma 2 del TUB); a tale fine può scambiare informazioni con queste autorità, entro i limiti e nel rispetto delle procedure previsti dal diritto dell'Unione europea.

Il **numero 5)** introduce nuovi commi concernenti l'**attività dell'Organismo degli agenti e mediatori (OAM)** di cui al comma 3. Nello specifico vengono aggiunti:

- *3-bis* che prevede l'istituzione di un registro da parte dell'Organismo degli agenti e mediatori (OAM) in cui sono iscritti i soggetti che posseggono i requisiti di cui al comma 3. All'OAM sono altresì affidate le attività necessarie per la gestione del registro;
- *3-ter* che specifica come il registro di cui al comma *3-bis* costituisce una sezione del registro degli operatori compro oro, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 92 del 2017 "Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro".
- *3-quater* relativo alle modalità di iscrizione nel registro di cui al comma *3-bis*, stabilendo a tal proposito che ai fini dell'iscrizione trovino applicazione il decreto legislativo n. 92 del 2017 e le relative disposizioni attuative, anche con riferimento alla quantificazione dei contributi dovuti dagli iscritti e alle conseguenze del mancato versamento degli stessi.

Al **numero 6)** si dispone la **sostituzione del comma 6** attualmente in vigore. La nuova formulazione attribuisce tra l'altro **[all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia](#)** i compiti precedentemente affidati all'Ufficio italiano dei cambi relativi alla **definizione dei contenuti e delle modalità di effettuazione della dichiarazione** di trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero di commercio di oro nel territorio nazionale ovvero di altra operazione in oro anche a titolo gratuito.

Il **numero 7)** prevede l'eliminazione, **nelle previsioni del comma 7** dell'articolo 1, dei riferimenti all'Ufficio italiano dei cambi e la loro sostituzione con **riferimenti all'Organismo degli agenti e mediatori** di cui all'articolo 128-*undecies* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, decreto legislativo n. 385 del 1993.

Il **numero 8)** stabilisce la **sostituzione dei riferimenti all'Ufficio italiano dei cambi con quelli della Banca d'Italia** in relazione alle attività previste dai commi 8 e 9 dell'articolo 1. Le suddette attività riguardano la **definizione degli standard cui deve rispondere l'oro grezzo per avvalersi della qualifica di "buona consegna"** nel mercato nazionale e le attività connesse al **rilascio e al monitoraggio della certificazione dell'idoneità alla buona consegna alle aziende** che ne facciano richiesta e aventi, tra l'altro, la capacità tecnica, l'affidabilità e l'onorabilità per rispettare gli standard previsti dal comma 8.

Al **numero 9)** si dispone la **soppressione al comma 11 dei riferimenti ivi presenti all'Ufficio italiano dei cambi** come istituto avente la possibilità di operare in deroga alle vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro.

- La **lettera c)** contiene disposizioni aggiuntive a quelle già previste dal comma 2 dell'articolo 2 in materia di **operazioni finanziarie in oro**. In particolare, si prevede che la **dichiarazione prevista nel caso l'oro sia consegnato o ricevuto materialmente** venga effettuata dalle banche o dagli intermediari finanziari.
- La **lettera d)** introduce le seguenti modifiche all'articolo 4 della legge n. 7 del 2000 in materia di **sanzioni**:
 - Il **numero 1** della lettera *d)* stabilisce che al comma 1, primo periodo, vengano sostituite le parole «Ufficio italiano dei cambi» con le parole «Organismo degli agenti e mediatori (OAM)» affinché quest'ultimo sia l'organo a cui far pervenire le comunicazioni relative allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1. Con riferimento agli importi delle sanzioni riportati in lire nel testo dell'articolo 4 si dispone la sostituzione con il loro controvalore in euro (da euro 2.065,82 a euro 10.329,14);
 - Il **numero 2** introduce modifiche al comma 2 dell'articolo 4. In particolare:
 - il **numero 2.1** della lettera *d)* interviene sul comma 2 del medesimo articolo 4 disponendo che le violazioni degli obblighi di dichiarazione oggetto di sanzione siano quelli che non rispettano quanto previsto dal

comma 2 (come già previsto nel testo vigente), **ma anche quanto previsto dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater** aggiunti dal provvedimento in esame **nonché le istruzioni di cui all'articolo 1, comma 6**, anch'esso novellato dallo schema di decreto legislativo in esame.

- il **numero 2.2** modifica il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 che dispone che per l'accertamento delle violazioni previste dal suddetto comma e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applichino le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria. Il numero 2.2 precisa che non si applichino le disposizioni del testo unico delle norme di legge in materia valutaria (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1998) **per quanto riguarda gli adempimenti oblatori di cui all'articolo 30 del citato Testo unico.**

Il **comma 2** dell'articolo 1 apporta dei **cambiamenti al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972** relativo all'istituzione e alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Nello specifico si prevede:

- alla lettera *a*) la soppressione dei riferimenti all'Ufficio italiano dei cambi nell'articolo 4, quinto comma, secondo periodo, per quanto concerne le attività che non sono da considerarsi commerciali agli effetti delle disposizioni ivi contenute;
- alla lettera *b*) la soppressione dei riferimenti all'Ufficio italiano dei cambi all'articolo 10, primo comma, numero 9) per quanto concerne le tipologie di operazioni da considerare esenti dall'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 2 *(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195)*

L'**articolo 2** modifica le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, al fine di **recepire il contenuto del regolamento (UE) 23 ottobre 2018 n. 2018/1672**. Nello specifico, le norme recano una **definizione di denaro contante** che comprende **quattro categorie di prodotti (valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzabili come riserve altamente liquide di valore e carte prepagate)**, nonché una definizione di **denaro in contante non accompagnato** e di **attività criminosa**. Le disposizioni sono volte a istituire un adeguato sistema di sorveglianza delle movimentazioni di denaro contante individua **due obblighi di dichiarazione** (dichiarazione sui movimenti, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, di denaro contante almeno pari a 10.000 euro e dichiarazione informativa per ogni trasferimento di denaro non accompagnato, da o verso il territorio nazionale, almeno pari a 10.000 euro) da rendere all'**Agenzia delle dogane e dei monopoli**. Per la redazione di queste dichiarazioni deve farsi riferimento, anche con riguardo alle movimentazioni di denaro contante all'interno dell'Unione europea, ai **modelli di del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776**.

Le norme recano, inoltre, la disciplina della **procedura di trattenimento temporaneo del denaro contante**, nuove disposizioni sui **poteri di accertamento e di contestazione delle autorità competenti** con riguardo all'accertamento delle violazioni alla normativa in materia valutaria prevista dal decreto legislativo n.195 del 2008, nonché norme in materia di **collaborazione e scambio delle informazioni** tra le medesime autorità. Infine, la disposizione in esame introduce il **nuovo articolo 5-bis**, disciplinante la **protezione dei dati personali e il periodo di conservazione degli stessi**, riforma sia la disciplina inerente al **sequestro del denaro contante trasportato**, prevedendo nuove soglie ai fini della determinazione dell'importo da sequestrare, sia la disciplina degli **adempimenti oblatori** e delle **misure sanzionatorie** per le violazioni degli obblighi previsti dal decreto legislativo.

Preliminarmente si ricorda che il decreto legislativo n. 195 del 2008 ha attuato la delega all'adeguamento del nostro ordinamento alle disposizioni in merito alla circolazione del denaro contante contenute nel Regolamento (CE) 1889/2005, abrogato dal Regolamento 2018/1672/UE.

Definizioni, finalità e obblighi di dichiarazione (lettere a-d)

Le norme contenute nell'**articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d)**, recano delle novelle agli **articoli 1 (Definizioni), 2 (Finalità) e 3 (Obblighi di dichiarazione) del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195**, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 23 ottobre 2018 n. 2018/1672, in materia di controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione.

Nello specifico, l'articolo 2, comma 1, **lettera a)**, **sostituisce nel titolo** del decreto legislativo **il riferimento alla normativa unionale di attuazione**, giacché il **regolamento (UE) 1672/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018** abroga e sostituisce **il precedente regolamento (CE) n. 1889/2005**.

La *ratio* delle norme di cui alla successiva **lettera b)** è quella di aggiornare e novellare le definizioni recate dall'**articolo 1** del decreto legislativo n. 195 del 2008, in accordo alle modifiche intervenute sia a livello di normativa nazionale, sia a livello di normativa europea.

Invero, a livello di **coordinamento del decreto legislativo con la normativa nazionale vigente**:

1) le modifiche all'**articolo 1, lettera a)**, **n. 1.1** del decreto legislativo recepiscono, a livello meramente formale, la **nuova denominazione** delle autorità competenti.

Pertanto, nel definire le **autorità competenti** si fa riferimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli anziché all'Agenzia delle dogane, nonché all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia anziché all'Unità di informazione finanziaria.

La legge 7 agosto 2012, n. 135, in ottica di semplificazione amministrativa, ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, con conseguente cambio di denominazione di quest'ultima in Agenzia delle dogane dei monopoli.

2) Il **numero 1.2** modifica l'**articolo 1, lettera b)**, del decreto legislativo 195 del 2008 al fine di prevedere l'inclusione tra i **dati identificativi**, tra l'altro, del **domicilio digitale** (indirizzo di posta elettronica certificata – PEC, introdotto all'interno del Codice dell'amministrazione digitale – CAD dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217).

A livello di **adeguamento del decreto legislativo con le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672**:

1) Il **numero 1.3** novellando all'**articolo 1, lettera c)**, del decreto legislativo 195 del 2008 reca una nuova definizione di **denaro contante** che, in linea

con le indicazioni del **considerando (13) del regolamento**, comprende **quattro categorie di prodotti** a loro volta definiti nelle successive lettere: **valuta (lettera c-bis)**), **strumenti negoziabili al portatore (lettera c-ter)**), **beni utilizzabili come riserve altamente liquide di valore (lettera c-quater)**) e **carte prepagate (lettera c-quinquies)**). Viene altresì fornita, alla successiva **lettera c-sexies**), la definizione di **denaro in contante non accompagnato** ossia denaro contante che rientra in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto.

Si ricorda che il sopracitato considerando (13) chiarisce che uno dei concetti chiave utilizzati nel regolamento è la definizione di «denaro contante», che dovrebbe comprendere quattro categorie di prodotti: valuta, strumenti negoziabili al portatore, beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e alcuni tipi di carte prepagate.

Il **testo vigente della lettera c)** definisce denaro contante: 1) le banconote e le monete metalliche aventi corso legale; 2) gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller's cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all'ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario.

Rispetto alle definizioni presenti nel testo vigente:

- Si prevede la nuova definizione **di valuta** che oltre a riformulare quella di denaro contante come “le banconote e le monete metalliche che sono in circolazione come mezzo di scambio” comprende anche quelle che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite banche e intermediari finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio;
- la definizione **di strumenti negoziabili al portatore** è aggiornata nel modo seguente: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporre. Tali strumenti sono gli assegni turistici (o traveller's cheque), gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna;
- Sono introdotte *ex novo* le definizioni di **beni utilizzabili come riserve altamente liquide di valore** (indicati in allegato al punto 1 dell'allegato

1, del regolamento (UE) 2018/1672) e **carte prepagate (lettera c-quinquies)**)

Le carte prepagate sono definite come è le carte non nominative elencate al punto 2 dell'allegato I al regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, che contengono valore in moneta o liquidità o vi danno accesso ovvero che possono essere usate per operazioni di pagamento, per l'acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata a un conto corrente.

- 2) Con il **numero 1.5** viene recepita, con l'inserimento al comma 1 dell'articolo 1, del decreto legislativo n. 195 del 2008, della **lettera e-bis**), la definizione di **attività criminosa** di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (**realizzazione o coinvolgimento nella realizzazione di un delitto non colposo**).
- 3) Con il **numero 1.6** della lettera *b*) è infine disposta l'**abrogazione del comma 2 dell'articolo 1**, che prevedeva la possibilità per il Ministero dell'economia e delle finanze di modificare o integrare, con proprio decreto, la definizione di denaro contante. Pertanto, le categorie di prodotti definite alla lettera *c*) del decreto legislativo, quale denaro contante, come risultanti a seguito delle modifiche introdotte, costituiscono un numero chiuso.

La **lettera c)** dell'articolo 2, comma 1, reca delle modifiche all'**articolo 2** del decreto legislativo n. 195 del 2008, per il perseguimento delle finalità proprie del regolamento (UE) 2018/1672.

In particolare, il **numero 1)** novella il comma 1 del citato articolo 2, individuando, quale finalità delle misure contenute nel decreto legislativo *de quo*, l'**istituzione di un adeguato sistema di sorveglianza del denaro contante in attuazione del medesimo regolamento (UE) 2018/1672** e che sia **coerente con la normativa nazionale** in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo **di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231**.

Le modifiche di cui **al numero 2) e al numero 3)**, di natura meramente formale, attengono alla sostituzione, nel testo di cui al comma 2, del riferimento alla Comunità europea e ai Paesi comunitari, rispettivamente, con il riferimento all'**Unione europea** e agli **Stati membri**. Del medesimo tenore, le modifiche al testo al comma 3, laddove si prevede che il sistema di sorveglianza possa essere attuato mediante l'adozione di forme di coordinamento e di scambio di informazioni tra le autorità competenti, **da realizzarsi anche tramite sistemi informatici dedicati** (in sostituzione dell'espressione "da realizzarsi tramite l'utilizzo di supporti informatici").

In coerenza con quanto sancito al novellato comma 1, con la modifica introdotta **dal numero 4** al comma 4 dell'articolo 2, infine, si prevede che le informazioni possano essere raccolte ed utilizzate anche **per le finalità di cui decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231** sopracitato.

La *ratio* delle norme di cui alla successiva **lettera d)** è quella di aggiornare e novellare le disposizioni riguardanti l'“obbligo di dichiarazione” recate **dall'articolo 3** del decreto legislativo n. 195 del 2008, in accordo alle modifiche intervenute sia a livello di normativa nazionale, sia a livello di normativa europea.

Nello specifico, nell'individuare l'autorità da informare in caso di trasporto in entrata o in uscita dal territorio nazionale di denaro contante (in misura pari o superiore a 10.000 euro), il **numero 1.1)** interviene sul nuovo comma 1, primo periodo, facendo riferimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli anziché all'Agenzia delle dogane (si veda quanto riportato in precedenza). Analogamente il **numero 2.2)** interviene sul comma 2, lettera *a)* dell'articolo 3, aggiornando il riferimento al sito *internet* dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (anziché all'Agenzia delle dogane).

Per quanto concerne le **casistiche in cui l'obbligo di dichiarazione si considera non soddisfatto, il numero 1.2)** modifica l'ultimo periodo del comma 1, prevedendo la fattispecie nella quale **il denaro contante non è messo a disposizione ai fini del controllo**, in aggiunta a quella, già indicata nel testo vigente, di informazioni inesatte o incomplete.

Il numero **2.1) della lettera d)** contiene un'ulteriore modifica al comma 2 dell'articolo 3 concernente l'aggiornamento del riferimento normativo riguardante il modello da utilizzare ai fini della dichiarazione. Si prevede che la dichiarazione sia redatta in conformità al modello “di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021” anziché in base al modello allegato al decreto.

Il **numero 3)**, novellando il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 195 del 2008, dispone un **ulteriore obbligo di dichiarazione informativa all'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, qualora sia rinvenuto – nel corso dell'attività di controllo di plico postale o di altre spedizioni - **denaro non accompagnato da e verso il territorio nazionale di importo pari o superiore a 10.000 euro**. La dichiarazione deve essere resa dal mittente o dal destinatario o da un rispettivo rappresentante entro il termine di trenta giorni, in conformità al modello previsto all'allegato I, parte 2, del sopracitato regolamento (UE) 2021/776.

Le autorità competenti all'effettuazione dei controlli devono, a loro volta, informare i soggetti interessati dagli obblighi dichiarativi - di cui sopra - dei loro diritti e obblighi, in ossequio alla disposizione prevista dal **numero 4)** che introduce all'articolo 4 il nuovo comma 3-*bis*.

Al fine di coordinare le disposizioni contenute nel novellato comma 3 con quella contenuta nel successivo comma 4, il **numero 5)** aggiunge in quest'ultimo comma il riferimento ad ogni trasferimento di denaro non accompagnato. Conseguentemente, **per ogni trasferimento di denaro non accompagnato**, gli uffici postali e i fornitori di servizi postali sono tenuti a rilasciare ricevuta al dichiarante, nonché a trasmettere telematicamente la dichiarazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sette giorni.

Viene inoltre interamente novellato **dal numero 6**, il comma 6 che dispone che i modelli indicati nei commi 2 (movimenti di denaro contante) e 3 (trasferimenti di denaro non accompagnato) debbano essere utilizzati anche per le **dichiarazioni relative alle movimentazioni di denaro contante all'interno dell'Unione**, dando opportuna **"indicazione della norma nazionale e della natura unionale della movimentazione"**.

Secondo la previgente formulazione l'articolo 3, comma 6, il Ministero dell'economia e delle finanze poteva modificare, con proprio decreto, il modello allegato al presente decreto.

Invece, con le modifiche - di cui sopra - all'articolo 3 del Decreto legislativo n. 195 del 2008, **deve farsi riferimento**, anche con riguardo alle movimentazioni di denaro contante all'interno dell'Unione europea, **ai modelli di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776:**

1. **allegato I, parte 1**, per ogni dichiarazione da rendere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli con riguardo ai **movimenti, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, di denaro contante in misura pari o superiore a 10.000 euro.**
2. **allegato I, parte 2**, per ogni dichiarazione informativa da rendere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli con riguardo al **trasferimento di denaro non accompagnato, da o verso il territorio nazionale, di importo pari o superiore a 10.000 euro.**

Trattenimento temporaneo del denaro contante (lettera e)

La **lettera e)** introduce un nuovo articolo 3-*bis* che disciplina nel dettaglio la procedura di **trattenimento temporaneo del denaro contante.**

considerando (28) del Regolamento (UE) 2018/1672 veniva osservato che poiché i movimenti di denaro contante soggetti ai controlli nell'ambito del presente regolamento avvengono alle frontiere esterne e tenuto conto della difficoltà di agire una volta che il denaro ha lasciato il punto di ingresso o di uscita e del rischio correlato anche in caso di utilizzo illecito di importi modesti, le autorità competenti dovrebbero poter trattenere temporaneamente tale denaro in talune circostanze, ma con le opportune ponderazioni e tutele: in primo luogo, nel caso in cui l'obbligo di dichiarazione o di informativa non sia stato assolto e, in secondo luogo, qualora vi siano indizi di attività criminosa, indipendentemente dall'importo o dal fatto che il denaro contante sia accompagnato o non accompagnato. Tenuto conto della natura di tale trattenimento temporaneo e dell'impatto che questo potrebbe avere sulla

libertà di circolazione e sul diritto di proprietà, la durata del trattenimento dovrebbe essere limitata al minimo indispensabile affinché altre autorità competenti possano stabilire se vi siano fondati motivi per un ulteriore intervento, quali un'indagine o la confisca del denaro contante sulla base di altri strumenti giuridici.

La nuova disposizione prevede, al comma 1, che **l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza possono trattenere il denaro contante** qualora gli obblighi di dichiarazione o di dichiarazione informativa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3 **non siano stati assolti in tutto o in parte ovvero qualora emergano indizi** che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall'importo, potrebbe essere correlato ad **attività criminose**.

La procedura di trattenimento può essere realizzata:

- fermo restando quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) in materia di attività ispettive e di vigilanza;
- fatta salva l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, degli articoli 6 e 7 del decreto in esame, in materia di sequestro e di adempimenti oblatori.

Il comma 2 del nuovo articolo stabilisce che il sopra citato trattenimento temporaneo è disposto con provvedimento amministrativo e deve essere motivato e comunicato ai soggetti indicati nell'articolo 3, commi 1 e 3 (Agenzia delle dogane e dei monopoli e Guardia di Finanza), anche nel caso di denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di **importo inferiore a 10.000 euro**.

Il comma 3 indica **i contenuti che deve presentare il provvedimento** in esame, stabilendo che il provvedimento che dispone il trattenimento temporaneo contiene:

- l'indicazione dell'autorità procedente;
- i dati identificativi dei soggetti di cui al comma 2;
- l'indirizzo per le notifiche, anche all'estero;
- l'esatto ammontare della somma di denaro contante trattenuta;
- le informazioni relative ai rimedi esperibili avverso il provvedimento di cui al comma 6 (ricorso gerarchico);
- la durata;
- una adeguata descrizione delle circostanze specifiche che hanno giustificato il trattenimento.

Il comma 4 dispone che il trattenimento è disposto per il **tempo strettamente necessario**, e, in ogni caso, entro il termine massimo di cui al

comma 5, ovvero trenta giorni, al fine di procedere, a cura della Guardia di finanza, all'individuazione degli elementi richiesti per l'applicazione della legge penale, **anche ricorrendo alle valutazioni tecniche** di organi o enti appositi, di cui all'articolo 8, comma 4, che prevede che l'Amministrazione ha facoltà di chiedere valutazioni tecniche di organi od enti appositi, che devono provvedere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

Il comma 5 stabilisce che **il trattenimento ha una durata massima di trenta giorni**. Tuttavia, in casi particolari, previa accurata valutazione della necessità e proporzionalità di un ulteriore trattenimento temporaneo, è consentito **prorogare la durata fino a un massimo di novanta giorni**. Il provvedimento di proroga deve essere motivato e comunicato ai soggetti di cui al comma 2, nonché indicare la durata dell'ulteriore trattenimento.

Il comma 6 stabilisce che, fermo restando quanto previsto dal codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), contro il trattenimento temporaneo i soggetti di cui al comma 2 possono proporre **ricorso gerarchico**. Si applicano le disposizioni di cui al capo I in materia di ricorso gerarchico del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 (semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi).

Il comma 7 prevede che all'esito dei riscontri di cui al comma 4 ovvero alla scadenza dei termini di durata di cui al comma 5 ovvero in caso di accoglimento del ricorso di cui al comma 6, **il denaro contante è immediatamente rimesso a disposizione** dei soggetti di cui al comma 2, che ne possono chiedere **la restituzione all'autorità procedente** di cui al comma 1 **entro cinque anni** dalla data in cui è stato adottato il provvedimento amministrativo di cui al medesimo comma 2. Sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, degli articoli 6 e 7 del decreto in esame. In caso di applicazione dell'articolo 7, il trattenimento temporaneo è disposto sulla somma residua.

Il comma 8, del nuovo articolo in commento, dispone infine che il denaro contante oggetto di trattenimento temporaneo ai sensi del presente articolo affluisce al fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008.

In sintesi, il citato comma 23 stabilisce che le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione o di irrogazione di sanzioni amministrative affluiscono ad un unico fondo.

Accertamento, contestazione e analisi dei rischi (lettere f e g)

La **lettera f)** modifica in più parti l'articolo 4 in materia di **poteri di accertamento e di contestazione**.

Nello specifico il comma 1 viene sostituito interamente dal **numero 1)** della lettera in esame al fine di **sostituire la normativa di riferimento precedente** (regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008) con quella vigente ovvero **con il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013** in materia di poteri dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La nuova norma, pertanto, dispone che i **funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** accertano le violazioni al presente decreto esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), dall'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (in materia visite, ispezioni e controlli dei funzionari doganali), nonché dall'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1988, n. 148 (in materia di obbligo di esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza).

Con riguardo alle disposizioni sopra indicate si ricorda che l'articolo 8 dell'Atto del Governo 166, che ha concluso il suo esame parlamentare, ha abrogato il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973. Il relativo decreto legislativo non risulta tuttavia ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla data di redazione del presente atto.

Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 si valuti l'opportunità di aggiornare il riferimento normativo qualora le nuove disposizioni nazionali in materia doganale entrino in vigore prima della conclusione dell'iter del presente provvedimento.

Anche il comma 2 viene interamente sostituito dal **numero 2)** della lettera in esame, inserendo tra i riferimenti normativi che attribuiscono i **poteri ai militari della Guardia di Finanza** anche quelli previsti dagli articoli 19 e 20 del medesimo decreto legislativo, anche autonomamente, nonché dall'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. La norma, pertanto, stabilisce che i militari della **Guardia di finanza accertano le violazioni al presente decreto** esercitando i poteri e le facoltà attribuiti:

- dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, in materia di compiti della Guardia di Finanza;

- dall'articolo 28, comma 1, lettera *a*), dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di obbligo di esibizione di libri contabili, documenti e corrispondenza;
- dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, che reca le norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie;
- dagli articoli 19 e 20, anche autonomamente;
- dall'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di visite, ispezioni e controlli fuori degli spazi doganali;
- dalle altre leggi tributarie ove applicabili.

Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 si valuti l'opportunità di aggiornare il riferimento normativo qualora le nuove disposizioni nazionali in materia doganale entrino in vigore prima della conclusione dell'iter del presente provvedimento.

Il **numero 3)** inserisce un nuovo comma *2-bis* che dispone che qualora l'obbligo di dichiarazione del denaro contante accompagnato di cui all'articolo 3, comma 1, o l'obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato di cui all'articolo 3, comma 3, **non risultano assolti, le autorità competenti redigono d'ufficio, per iscritto o per via elettronica, una dichiarazione** contenente, per quanto possibile, i dettagli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1672, a seconda del caso.

Si ricorda che l'**articolo 3, paragrafo 2** del regolamento (UE) 2018/1672 indica che:

- la dichiarazione del denaro contante a cui è tenuto il portatore che rechi con sé denaro contante di valore pari o superiore ai 10 000 EUR fornisce dettagli riguardanti:

a) il portatore, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità;

b) il proprietario del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, incluso l'indirizzo, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;

c) ove disponibile, il destinatario previsto del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, l'indirizzo compreso, numero di

registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;

- d) la natura e l'importo o il valore del denaro contante;
- e) la provenienza economica del denaro contante;
- f) l'uso previsto del denaro contante;
- g) l'itinerario seguito; e
- h) il mezzo di trasporto.

L'**articolo 4, paragrafo 2** prevede che:

- la dichiarazione a scopo informativo a cui si è tenuti nel caso in cui denaro contante non accompagnato di importo pari o superiore ai 10 000 EUR stia entrando nell'Unione o uscendo dall'Unione deve contenere dettagli riguardanti:

a) il dichiarante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità;

b) il proprietario del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica, o nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;

c) il mittente del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;

d) il destinatario o il destinatario previsto del denaro contante, inclusi nome completo, informazioni di contatto, indirizzo compreso, data e luogo di nascita, nazionalità e numero di un documento d'identità ove si tratti di una persona fisica o nome completo, informazioni di contatto, incluso l'indirizzo, numero di registrazione e, ove disponibile, numero di partita IVA ove si tratti di una persona giuridica;

- e) la natura e l'importo o il valore del denaro contante;
- f) la provenienza economica del denaro contante; e
- g) l'uso previsto del denaro contante.

Il **paragrafo 3 dell'articolo 4** stabilisce solo che le informazioni di cui al paragrafo 2 sono fornite per iscritto o per via elettronica, utilizzando il modulo informativo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a). Una copia vistata della dichiarazione a scopo informativo è consegnata al dichiarante su richiesta

Si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento normativo all'articolo 4, paragrafo 3, con quello all'articolo 4, paragrafo 2.

Il **numero 4)** modifica il comma 6 dell'articolo 4 rimodulando il termine di **conservazione dei verbali di contestazione** in forma nominativa: si passa **da dieci a cinque anni**.

Il **numero 5)** sostituisce interamente il comma 7 in materia di poteri di accertamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e della Guardia di finanza. Il nuovo comma 7 stabilisce che qualora nel corso degli accertamenti previsti dal presente articolo emergano indizi che denotano che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a 10.000 euro, potrebbe essere correlato ad attività criminose, **l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza registrano tale informazione** unitamente alle informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, o di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1672.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza forniscono tali informazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, che disciplina l'obbligo del segreto, **all'Unità di informazione finanziaria** per l'Italia.

La **lettera g)** inserisce un nuovo articolo 4-*bis* in materia di **controlli basati sull'analisi dei rischi**. La nuova disposizione prevede che i controlli delle movimentazioni di denaro contante diversi dai controlli casuali si basino principalmente sull'analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici, al fine di identificare e valutare i rischi connessi ad ogni dichiarazione trasmessa o consegnata e di mettere a punto le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e internazionale.

La medesima lettera introduce altresì l'articolo 4-*ter* in materia di **utilizzabilità dei dati e delle informazioni acquisiti** che prevede che i dati e le informazioni acquisiti nell'ambito delle attività svolte ai sensi degli articoli 3, 3-*bis* e 4 sono utilizzabili ai fini fiscali, secondo le disposizioni e le attribuzioni vigenti.

Collaborazione tra autorità e scambio di informazioni

La **lettera h)** modifica alcune norme dell'articolo 5 in materia di **collaborazione e scambio delle informazioni**.

Il **numero 1** sostituisce interamente il comma 1 dell'articolo 5 stabilendo che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza, ciascuna per le proprie competenze, scambiano **attraverso il sistema di informazioni doganali (SID) le seguenti informazioni con le omologhe autorità competenti degli altri Stati membri:**

- a) le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2-*bis*;
- b) le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 7;
- c) le dichiarazioni ottenute ai sensi dell'articolo 3, qualora sussistano indizi di attività criminosa correlata al denaro contante;
- d) le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio.

Nel vigente comma 1 si prevede che l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza scambiano le informazioni raccolte ai sensi del decreto con le omologhe autorità di altri Stati membri, qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il **numero 2**, a sua volta, sostituisce interamente il comma 2 vigente del decreto ampliando il novero dei soggetti che devono essere informati in presenza di indizi di attività criminose correlate al denaro contante.

La norma dispone che qualora emergano indizi di attività criminose correlate al denaro contante che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'Unione, le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza anche **alla Commissione europea, alla Procura europea degli Stati membri** ove la stessa sia competente ad agire ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939, e, a cura della Guardia di finanza, a **Europol** ove la stessa sia competente ad agire ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/794.

Nella vigente formulazione della norma si stabilisce che qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante siano connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea, le informazioni relative sono trasmesse dall'Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza alla Commissione europea.

Il **numero 3** inserisce due nuovi commi all'articolo 5 del decreto legislativo n. 195 del 2008. Il comma *2-bis* il quale stabilisce che le **informazioni** di cui ai sopra citati **commi 1, lettere a), b), c), e 2** sono comunicate senza indugio, al più tardi **entro 15 giorni lavorativi** dalla data in cui sono state ottenute utilizzando il modulo di cui all'allegato II, parte 1, al regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021 e il comma *2-ter* il quale prevede **che le informazioni e i risultati di cui al comma 1, lettera d) sono comunicati su base semestrale**.

Il **numero 4** sostituisce interamente il comma 3, recependo le modifiche introdotte dallo schema di decreto in esame all'articolo 4 in materia di collaborazione nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca tra le autorità italiane e quelle di Paesi terzi. La nuova norma stabilisce che, previa autorizzazione scritta dell'autorità competente che ha ottenuto per prima l'informazione, **l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di**

finanza scambiano con le omologhe autorità di Paesi terzi, nell'ambito dell'assistenza amministrativa reciproca e delle rispettive competenze, le seguenti informazioni:

- a) le dichiarazioni d'ufficio redatte ai sensi dell'articolo 4, comma 2-*bis*;
- b) le informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 4, comma 7.

Il **numero 5** inserisce quattro nuovi commi che disciplinano le modalità di esercizio delle attività di collaborazione e di scambio delle informazioni tra le varie autorità coinvolte:

- il comma 3-*bis* il quale dispone che la **Guardia di finanza** procede allo scambio delle informazioni di cui al comma 3, con riferimento alle dichiarazioni di cui all'articolo 3, anche quando vi siano indizi che denotano la correlazione tra il denaro contante e **attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo**;
- il comma 3-*ter* il quale stabilisce che **l'Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia**:
 - a) le informazioni raccolte ai sensi del presente decreto che **non confluiscono nel Sistema informativo doganale**, senza indugio, al più tardi **entro quindici giorni** lavorativi dalla data in cui sono state ottenute;
 - b) le informazioni **che confluiscono nel Sistema informativo doganale mediante collegamento diretto dell'Unità di informazione finanziaria** per l'Italia al predetto sistema;
- il comma 3-*quater* il quale prevede che **l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia utilizza le informazioni** di cui al comma 3-*ter* nello svolgimento delle proprie funzioni, ivi comprese quelle svolte nell'ambito della cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l'Italia e altre FIU di cui all'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
- il comma 3-*quinqes* il quale stabilisce che le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono **rese accessibili all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza mediante accesso federato** e attraverso la messa a disposizione di **specifici servizi web**.

Protezione dei dati personali e termine di conservazione dei dati (lettera i)

La **lettera i)** introduce il nuovo articolo 5-*bis* concernente la **protezione dei dati personali e i termini di conservazione**.

Al riguardo, il *considerando* n. 33 del Regolamento UE 2018/1672 evidenzia l'esigenza che le autorità competenti offrano le garanzie sufficienti al fine di assicurare il rispetto del segreto professionale da parte degli agenti che chiedono di

accedere alle informazioni, proteggendole adeguatamente dall'accesso, dall'uso o dalla comunicazione non autorizzati. Ciò alla luce della natura delle informazioni raccolte e della legittima aspettativa dei portatori e dei dichiaranti che i loro dati personali e le informazioni sul valore del denaro contante introdotto o fatto uscire dall'Unione siano trattati con riservatezza.

Nel medesimo *considerando* si osserva, altresì, che il trattamento dei dati personali dovrebbe essere eseguito nel rispetto del diritto dell'Unione. È opportuno, infatti, che gli Stati membri e la Commissione trattino i dati personali solo compatibilmente con le finalità del regolamento. La raccolta, la divulgazione, la trasmissione, la comunicazione e qualunque altro tipo di trattamento dei dati personali rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento dovrebbero essere soggetti alle prescrizioni dei regolamenti (CE) n. 45/2001 e (UE) n. 2016/679. Il trattamento dei dati personali ai fini del regolamento dovrebbe tener conto anche del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare riconosciuto all'[articolo 8](#) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), nonché del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e del diritto alla protezione dei dati di carattere personale riconosciuti, rispettivamente, agli [articoli 7 e 8](#) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Nello specifico, tale disposizione stabilisce (al comma 1), in conformità a quanto previsto dall'[articolo 13](#) del Regolamento UE n. 2018/1672, un **vincolo di scopo** per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività disciplinate dal decreto legislativo n. 195 del 2008. Invero, si prevede che il trattamento debba essere destinato esclusivamente alle **finalità di prevenzione e di lotta alle attività criminose**.

Peraltro, al comma 2, viene **riservata l'accessibilità** dei dati personali conseguiti per effetto dell'adempimento degli obblighi comunicativi, nonché dell'esercizio dei poteri di accertamento e di contestazione di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 del suddetto decreto, **esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità competenti**. Queste ultime, in ossequio a quanto disposto dall'[articolo 12](#) del citato Regolamento, sono tenute a garantire la sicurezza dei dati ottenuti, i quali sono adeguatamente protetti contro l'accesso o la comunicazione non autorizzati.

In merito, si evidenzia che l'[articolo 3](#) del decreto legislativo n. 195 del 2008 pone a carico di chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10 mila euro l'obbligo di dichiarazione di detta somma all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'[articolo 4](#) del decreto medesimo disciplina l'attività di accertamento e contestazione espletabile dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel corso della quale possono emergere fatti e situazioni ricollegabili al riciclaggio e al finanziamento di terrorismo. In tal caso, la norma dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli conservi dette informazioni, nonché i dati identificativi della persona fisica e i dati relativi al mezzo di trasporto utilizzato, e fornisca tali

informazioni e dati all'Unità di informazione finanziaria per l'adempimento delle proprie funzioni istituzionali.

Il medesimo articolo, salvo quanto statuito dall'[articolo 5](#) in materia di collaborazione e scambio di informazioni tra autorità fiscali, **non consente la divulgazione o la comunicazione** di tali dati **in assenza di espressa autorizzazione** dell'autorità competente che per prima li ha acquisiti. Tuttavia, **l'autorizzazione non è necessaria** qualora le autorità competenti siano tenute a divulgare o comunicare tali dati **conformemente al diritto nazionale**, in particolare in caso di procedimenti giudiziari.

Viene, altresì, disciplinato, al comma 3, il **termine di conservazione** dei dati suddetti. In particolare, si prevede che le autorità competenti conservino i dati personali ottenuti per un periodo di **cinque anni** dalla data di acquisizione degli stessi. Decorso tale termine, si procede alla cancellazione dei dati.

Infine, al comma 4, viene contemplata la **proroga** del periodo di conservazione per un termine **non superiore a tre anni**.

Segnatamente, la facoltà di prorogare il termine di conservazione spetta a:

- **l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)**, qualora, previa valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga, convenga per la necessità di tale misura ai fini dello svolgimento dei propri compiti in materia di **lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo**;
- **le autorità competenti**, qualora, previa valutazione approfondita della necessità e della proporzionalità di tale proroga, convengano per la necessità di tale misura ai fini dello svolgimento dei propri compiti in materia di **esecuzione di controlli efficaci** per quanto concerne l'**obbligo di dichiarazione di denaro contante accompagnato** o l'**obbligo di informativa per il denaro contante non accompagnato**.

Sequestro del denaro contante (lettera l)

La **lettera l)** modifica l'articolo 6 recante disposizioni in materia di **sequestro del denaro contante** disposto in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3.

In particolare, il **numero 1) espunge, al comma 1, ogni riferimento alla soglia di 10 mila euro** e modifica la denominazione della Agenzia delle dogane in Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Il **numero 2)** modifica integralmente il comma 2, specificando, in luogo dell'attuale formulazione generica, due distinte ipotesi di sequestro, con conseguente modifica delle soglie limite:

- sequestro disposto in caso di omessa dichiarazione del denaro contante trasportato;
- sequestro disposto in caso di informazioni inesatte o incomplete sul denaro contante trasportato.

In merito, si stabilisce che, qualora la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 consista nell'**inottemperanza all'adempimento dichiarativo**, il sequestro è eseguito nei seguenti limiti:

- **50 per cento** dell'importo eccedente la soglia di 10 mila euro, laddove l'eccedenza non sia superiore alla soglia medesima;
- **70 per cento** dell'importo eccedente la soglia di 10 mila euro, laddove l'eccedenza sia pari a un valore compreso tra tale soglia e 100 mila euro;
- **100 per cento** dell'importo eccedente la soglia di 10 mila euro, laddove l'eccedenza sia superiore a 100 mila euro.

Peraltro, vengono indicate le soglie minima e massima dell'importo oggetto di sequestro, rispettivamente pari a **900 euro** e a **1 milione di euro**.

Qualora, invece, la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consista nella trasmissione, nell'ambito dell'adempimento dichiarativo, di **informazioni inesatte o incomplete**, il sequestro è eseguito nei seguenti limiti:

- **25 per cento** della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, laddove tale differenza non ecceda i 10 mila euro;
- **35 per cento** della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, laddove tale differenza sia pari a un valore compreso tra 10 mila euro e 30 mila euro;
- **70 per cento** della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia pari a un valore compreso tra 30 mila euro e 100 mila euro;
- **100 per cento** della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, qualora tale differenza sia superiore a 100 mila euro.

Parimenti al sequestro disposto in caso di omessa dichiarazione del denaro contante trasportato, vengono specificate, anche in detta fattispecie, le soglie minima e massima dell'importo oggetto di sequestro, rispettivamente pari a **500 euro** e a **1 milione di euro**.

I **numeri 3) e 4)** apportano modifiche di mero coordinamento normativo.

Infine, il **numero 5)** introduce il nuovo comma *8-bis*, ai sensi del quale, nelle **ipotesi di restituzione del denaro contante** previste dall'articolo 6,

sono fatti salvi gli effetti, ove disposto, del provvedimento di trattenimento temporaneo di cui all'articolo 3-*bis*.

Oblazioni (lettera m)

Con la **lettera m)** si provvede a modificare l'articolo 7, concernente gli **adempimenti oblatori**.

In particolare, per esigenze di coordinamento normativo, anche con riferimento agli adempimenti oblatori vengono delineate due distinte ipotesi di oblazione della sanzione:

- oblazione della sanzione comminata per omessa dichiarazione del denaro contante trasportato;
- oblazione della sanzione comminata per trasmissione di informazioni inesatte o incomplete sul denaro contante trasportato.

Nello specifico, il **numero 1)** sostituisce l'intero comma 1. Stante la nuova formulazione della norma, qualora la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 si sostanzia nell'**omessa dichiarazione del denaro contante**, il soggetto cui è stata contestata una violazione ha la **facoltà di chiederne l'estinzione** effettuando un **pagamento in misura ridotta** pari al:

- **15 per cento** del denaro contante eccedente la soglia di 10 mila euro se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a tale soglia;
- **30 per cento** se l'eccedenza non è superiore a 40 mila euro.

Diversamente, ai sensi del nuovo comma 1.1 inserito dal **numero 2)**, laddove la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3 consista nella trasmissione di **informazioni inesatte o incomplete**, il soggetto cui è stata contestata una violazione **può chiederne l'estinzione** mediante un **pagamento in misura ridotta** pari al:

- **10 per cento** della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato se tale differenza non è superiore a 10 mila euro;
- **15 per cento** della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato se tale differenza è pari a un valore compreso tra 10 mila euro e 30 mila euro;
- **30 per cento** della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato se tale differenza è pari a un valore compreso tra 30 mila euro e 40 mila euro.

Il **numero 3)**, intervenendo sul comma 1-*bis*, **eleva la soglia minima** ai fini dell'oblazione. Segnatamente, la **somma pagata**, attualmente pari a 200

euro, alla luce della nuova formulazione, **non può essere inferiore a 500 euro** in caso di omessa dichiarazione e a **300 euro** in caso di informazioni inesatte o incomplete.

Il **numero 4)** aggiorna la denominazione dell’Agenzia delle dogane in Agenzia delle dogane e dei monopoli modificando i commi 1-ter, 2 e 4.

Il **numero 5)**, al fine di adeguare l’articolo 7 al nuovo articolo 3-bis, inserisce una specifica nel comma 3. Segnatamente, nell’ipotesi di restituzione delle somme sequestrate a seguito di pagamento effettuato entro dieci giorni dalla contestazione, si precisa che **sono fatti salvi gli effetti del provvedimento di trattenimento temporaneo** di cui al citato articolo 3-bis.

Il **numero 6)** sostituisce integralmente il comma 5. Invero, alla luce delle modifiche introdotte con il presente decreto, vengono contemplate nuove fattispecie **preclusive del pagamento in misura ridotta**. In particolare, questo non è consentito:

- in caso di **omessa dichiarazione**, qualora l’importo del denaro contante eccedente la soglia di 10 mila euro sia superiore a 40 mila euro;
- in caso di **informazioni inesatte o incomplete**, qualora la differenza tra l’importo trasferito o che si tenta di trasferire e l’importo dichiarato ecceda i 40 mila euro;
- qualora il soggetto cui è stata contestata la violazione si sia **già avvalso della medesima facoltà oblatoria**, relativa alla violazione di cui all’articolo 3, **nei cinque anni antecedenti** la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.

Sanzioni (lettera n)

La **lettera n)** reca disposizioni modificative dell’articolo 9 in **materia sanzionatoria**, mediante le quali si provvede, con riferimento alle due fattispecie di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, a **ridefinire, in aumento**, il minimo edittale e le varie soglie limite.

Nello specifico, il **numero 1)**, intervenendo sul comma 1, individua la **sanzione amministrativa pecuniaria** prevista per la **violazione dell’obbligo di dichiarazione del denaro contante**.

Pertanto, si prevede, **al numero 1.1**, che modifica l’alinea dell’articolo 9, comma 1, per l’omessa dichiarazione, la sanzione amministrativa pecuniaria con un **minimo di 900 euro** (in luogo degli attuali 300 euro):

- **dal 30 al 50 per cento** (anziché dal 10 al 30 per cento, come previsto dal testo vigente della lettera a) del comma 1) dell’importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10 mila euro se tale valore non è superiore a tale soglia (**numero 1.2**);
- **dal 50 al 70 per cento** (anziché dal 30 al 50 per cento, come previsto dal testo vigente della lettera b) del comma 1) dell’importo trasferito o che si

tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10 mila euro se tale ammontare è pari a un valore compreso tra 10 mila e 100 mila euro (**numero 1.3**);

- **dal 70 al 100 per cento** dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10 mila se tale valore è superiore a 100 mila euro. Si precisa, altresì, per tale ipotesi, il massimo della sanzione edittale, pari a 1 milione di euro (**numero 1.4**, che introduce la nuova lettera *b-bis*).

Il **numero 2)** introduce il nuovo comma *1-bis* con cui viene individuato un **criterio di determinazione** dell'ammontare della sanzione. In particolare, si prevede che l'amministrazione procedente tenga conto dell'**entità dell'importo** trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di 10 mila euro, nonché delle **precedenti violazioni accertate** relative alle medesime disposizioni.

Il **numero 3)**, modificando integralmente il comma 2, determina la sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi in caso di **trasmissione, nell'adempimento dichiarativo, di informazioni inesatte o incomplete**.

Segnatamente, si dispone che, nella suddetta ipotesi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, con un **minimo di 500 euro**:

- **dal 15 al 25 per cento** della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza non eccede i 10 mila euro;
- **dal 25 al 35 per cento** della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è pari a un valore compreso tra 10 mila euro e 30 mila euro;
- **dal 50 al 70 per cento** della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è pari a un valore compreso tra 30 mila euro e 100 mila euro;
- **dal 70 al 100 per cento** della differenza tra l'importo trasferito o che si tenta di trasferire e l'importo dichiarato, se tale differenza è superiore a 100 mila euro. Peraltro, anche per questa ipotesi, viene stabilito il massimo edittale in 1 milione di euro.

Il testo attualmente vigente del comma 2 prevede che nel caso in cui la violazione consista nell'aver fornito informazioni inesatte o incomplete e la differenza tra l'importo trasferito e l'importo dichiarato non sia superiore a 30.000 euro, il minimo edittale della sanzione di cui alle lettere a) e b) del comma 1, è pari al 3 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3.

Infine, **il numero 4)** introduce modifiche mosse di mero coordinamento normativo.

Articolo 3

(Avvio del registro dei soggetti che esercitano in via professionale il commercio di oro)

L'**articolo 3** reca disposizioni concernenti l'**avvio del registro**, istituito dall'Organismo degli agenti e mediatori (OAM), dei soggetti che esercitano in via professionale il commercio di oro.

La disposizione in commento stabilisce che, **entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'**Organismo degli agenti e mediatori (OAM)** provvede all'**avvio della gestione della sezione del registro sopra ricordato secondo le previsioni** di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), numero 5), dello schema di decreto in commento.

Articolo 4 *(Clausola di invarianza finanziaria)*

L'**articolo 4** prevede la **clausola di invarianza finanziaria**, nonché i mezzi a disposizione delle amministrazioni e dei soggetti pubblici ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il **comma 1** stabilisce la **clausola di invarianza finanziaria**, in forza della quale l'attuazione del presente decreto non deve implicare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 2** dispone che le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati si avvalgono, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.